

Cassazione penale sez. I, 26/09/2025, n. 32133

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto l'istanza di semilibertà presentata dal condannato (*omissis*), che sta espiando la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 1 e mesi 6 a seguito delle condanne che sono riportate nel provvedimento di cumulo della Procura generale di Taranto del 6 marzo 2014.

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto, dopo aver premesso che il condannato ha fatto parte di una associazione mafiosa con ruoli importanti in quanto uomo di assoluta fiducia dei capoclan, e che con separate ordinanze era stata respinta la sua domanda di accertamento della collaborazione impossibile, ha rilevato che egli non ha mai adempiuto agli obblighi risarcitori nei confronti delle vittime dei reati commessi, pur essendo stato ammesso a fruire del lavoro esterno da ottobre 2022 che gli permette di percepire una retribuzione di 1.482 euro; il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, pertanto, che il percorso di revisione che ha il condannato ha compiuto sia del tutto parziale e non permetta ancora l'accesso alla misura alternativa.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordinanza non ha tenuto conto, in punto di collaborazione impossibile, che, in realtà, in uno dei processi a suo carico, il condannato ha reso dichiarazioni indizianti nei confronti di un soggetto, pur se lo stesso era già deceduto; in punto di collegamenti con la criminalità organizzata, non ha tenuto conto del fatto che non ne sono segnalati di attuali; in punto di obbligazioni civili, non ha tenuto conto dei redditi modesti, dell'ammissione al gratuito patrocinio che è indice di risorse economiche precarie, della circostanza che il denaro ricavato dal lavoro esterno al carcere viene regolarmente inviato alla famiglia, e del fatto che il condannato ha riferito di voler effettuare volontariato con bambini disabili.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordinanza non ha considerato la relazione di sintesi del 15 giugno 2023 che ha evidenziato i progressi del condannato nel trattamento, l'impegno come bibliotecario dell'istituto che gli è valso un encomio, la lettera ricevuta dal direttore di una scuola presso cui il detenuto era stato inviato per un progetto rieducativo; non è stato, inoltre, considerato che il luogo di lavoro indicato nell'istanza, che è presso la stessa ditta dove viene svolto il lavoro esterno, è molto lontano dal luogo di origine in cui furono commessi i delitti.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso Ã" infondato.

1. I due motivi, che attaccano punti diversi di un percorso logico che nell'ordinanza Ã" unitario, possono essere affrontati congiuntamente.

Il ricorso deduce, con riferimento alla mancanza di collaborazione con la giustizia ed alla asserita collaborazione impossibile, che, in realtÃ , l'ordinanza non ha considerato che in uno dei processi a suo carico il condannato ha reso dichiarazioni indizianti nei confronti di una persona, giÃ deceduta, e ciÃ² se adeguatamente attenzionato dal Tribunale avrebbe potuto portare a decisione diversa, conseguendo il vaglio degli ulteriori elementi con maggiore flessibilitÃ ed apertura.

L'argomento Ã" manifestamente infondato. perchÃ© la circostanza che il ricorrente si sia limitato a coinvolgere un morto rende non illogica, la conclusione che era giÃ stata del giudice della cognizione e del giudice delle separate ordinanze con cui era stato negato al ricorrente l'accertamento della collaborazione impossibile, e che Ã" stata ripresa nell'ordinanza impugnata che egli abbia taciuto ciÃ² che avrebbe potuto dire sulle vicende per cui Ã" stato condannato.

Il ricorso deduce, con riferimento ai collegamenti attuali con la criminalitÃ organizzata, che l'ordinanza non ha tenuto conto del fatto che essi non sono segnalati dall'autoritÃ di polizia, ma l'argomento Ã" infondato, perchÃ©, in presenza di un reato ostativo e della mancanza di collaborazione con la giustizia, la mancanza di collegamenti attuali di per sÃ non Ã" sufficiente per ottenere l'accesso alla misura alternativa neanche dopo la novella del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Nell'interpretare le previsioni della novella, infatti, questa Corte ha ricordato anche di recente nella sentenza Sez. 1, n. 18399 del 24/01/2025, PG in proc. Pulvirenti, n.m., che la scelta del legislatore dinanzi alla delicatezza della questione Ã" stata quella di aprire le porte alla possibilitÃ di accertare il venir meno di questi legami anche in mancanza di collaborazione, presidiando con appositi criteri, regole e metodo tale percorso di accertamento, e che ognuno degli indicatori Ã" stato considerato significativo dal legislatore del 2022 per raggiungere quel dato di certezza che nel sistema precedente veniva fatto conseguire dalla scelta collaborativa in ordine alla definitiva rescissione dei legami con la criminalitÃ organizzata o comunque del venir meno del rischio che essi potessero essere rivitalizzati, avvalendosi dei contatti con il mondo esterno, ma tra i requisiti che i condannati non collaboratori devono allegare assume indubbia centralitÃ quello descritto in via prioritaria dal comma 1-bis dell'art. 4-bis ord. pen., laddove richiede lo si ricorda che gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti

alla condanna o lâ??assoluta impossibilit  di tale adempimento .

Nel caso in esame, lâ??ordinanza impugnata evidenzia in modo chiaro che il condannato non si   attivato nei confronti delle vittime, come invece avrebbe potuto fare, sia perch  ha possidenze immobiliari, come accertato dalla Guardia di Finanza (pag. 4 dell ordinanza), sia perch  attraverso il lavoro esterno gode di uno stipendio adeguato, che non ha mai usato per ridurre, anche in modo rateizzato, il suo debito civile. La mera mancanza di notizie di collegamenti attuali con la criminalit  organizzata non  , pertanto, sufficiente, in presenza della mancata dimostrazione dell adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, per fargli ottenere il beneficio.

Il ricorso deduce che, con riferimento alle obbligazioni civili, lâ??ordinanza non avrebbe tenuto conto del fatto che il condannato gode di redditi modesti, ma lâ??argomento   manifestamente infondato, perch  non   illogico sia stato ritenuto che il reddito di cui gode il condannato non   modesto, e non   illogico sia stato evidenziato che esso in ogni caso non   stato usato, neanche in parte, per ridurre il debito civile.

Il ricorso deduce che lâ??ordinanza sarebbe viziata perch  il denaro ricavato dal lavoro esterno al carcere viene regolarmente inviato alla propria famiglia, ma lâ??argomento   manifestamente infondato, perch  costituisce, al contrario, una conferma di quanto scrive lâ??ordinanza impugnata, ovvero che il condannato destina le proprie risorse in modo egoistico alla propria famiglia, e non alle famiglie delle vittime dei reati che ha commesso.

Il ricorso deduce che lâ??ordinanza sarebbe viziata perch  il condannato   stato ammesso al gratuito patrocinio, che   un indice di risorse economiche precarie, ma lâ??argomento   manifestamente infondato, perch  non contrasta il dato oggettivo dell esistenza attuale di uno stipendio fisso che pu  essere dedicato a risarcire le vittime del reato, e viene dedicato a finalit  egoistiche.

Il ricorso deduce che lâ??ordinanza sarebbe viziata perch  il condannato ha riferito di voler intraprendere lavoro di volontariato con bambini disabili, ma lâ??argomento   manifestamente infondato, perch  le iniziative di giustizia riparativa sono prese in considerazione dal nuovo testo dell art. 4-bis ord. pen., ma soltanto quando il condannato non ha la possibilit  di adempiere agli obblighi civili, come gi  evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 18399 del 2025 gi  citata, secondo cui   tale scelta si pone sulla scia del diritto vivente formatosi attorno alle prassi applicative della disposizione di cui all art. 176 cod. pen., interpretato nel senso che, laddove il condannato si trovasse nell impossibilit  di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, bisognava dare rilievo   alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilit , per attenuare, se non riparare interamente, i danni provocati , ma nel caso in esame il condannato dispone della possibilit  di adempimento, anche parziale, delle

obbligazioni civili.

Il ricorso deduce che l'ordinanza non ha considerato la relazione di sintesi del 15 giugno 2023 che evidenzia i progressi fatti dal condannato nel trattamento penitenziario, ma l'argomento è infondato, perché, in realtà, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., il corretto comportamento carcerario non è sufficiente per superare la ostatività determinata dal titolo di reato in espiazione, e tutte le circostanze di fatto che il ricorso ricorda (l'impegno del detenuto come bibliotecario, la lezione tenuta agli studenti di una scuola che gli ha procurato un elogio, la intenzione di scrivere libri), non costando nulla all'interessato, non sono un indice decisivo dell'effettuazione di un percorso di revisione critica che consenta di ritenere sicuramente abbandonate logiche criminali, a differenza dell'adempimento degli obblighi civili, che, invece, costa all'interessato, e che, quindi, non illogicamente è stato valorizzato nella previsione di legge come elemento che rassicura di più¹, nel giudizio complessivo sul percorso critico di un condannato, sulla decisione di non ricorrere mai più¹ al crimine.

Il ricorso deduce che l'ordinanza sarebbe illegittima, perché non ha, inoltre, considerato che il luogo di lavoro indicato nell'istanza è presso la stessa ditta dove viene svolto il lavoro esterno, e quindi in un Comune molto lontano dal luogo di origine, ma l'argomento è infondato, perché, in realtà, la circostanza è stata correttamente ritenuta non decisiva dal giudice del merito, posto che essa non è sufficiente a far superare la ostatività derivante dal titolo di reato.

Il ricorso è, pertanto, nel complesso, infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *In tema di accesso alle misure alternative alla detenzione per i condannati non collaboranti che stanno espiando una pena per reati ostativi (come l'ergastolo per partecipazione a un'associazione mafiosa), la mera mancanza di attuali collegamenti con la criminalit  organizzata non   sufficiente per ottenere l'accesso alla misura.*

Supporto Alla Lettura :

PENE SOSTITUTIVE

Le pene sostitutive, introdotte dalla riforma Cartabia con l'art. 20 bis c.p., demandando la disciplina alla legge speciale, e precisamente al nuovo Capo III della L. 689/1981, sono un insieme di sanzioni alternative alla reclusione che permettono di sostituire la pena detentiva in alcuni casi. Queste pene prevedono:   la *semilibert * (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 4 anni): il condannato pu  uscire di casa per svolgere attivit  lavorative, scolastiche, familiari o di pubblica utilit  , con specifiche limitazioni;   la *detenzione domiciliare* (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 4 anni): il condannato deve rimanere in casa, con alcune eccezioni per attivit  specifiche;   il *lavoro di pubblica utilit * (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 3 anni): il condannato svolge un lavoro non retribuito per enti pubblici o associazioni di volontariato;   la *pena pecuniaria* (in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a 1 anno): il condannato   obbligato a pagare una somma di denaro al fisco. L'applicabilit  delle pene sostitutive   valutata dal giudice in base alle circostanze del reato, alla personalit  del condannato e alla necessit  di garantire l'effettivit  della pena. Il condannato deve dimostrare di essere una persona meritevole e di voler seguire il percorso rieducativo.

Le pene sostitutive possono essere applicate anche nei procedimenti pendenti, a condizione che sia stata fatta richiesta da parte dell'imputato.